



COMUNE DI CAPACCIO

- Provincia di Salerno -

Settore V – Polizia Locale

Ordinanza n°85 del 20/06/2011

OGGETTO: DISCIPLINA CIRCOLAZIONE LITORALE MARITTIMO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

Che, come negli anni scorsi, in prossimità della stagione estiva, aumentano le presenze turistiche su tutto il territorio comunale, in particolar modo nelle località marittime dove vi si recano numerosi bagnanti;

Considerato:

Che, in località Laura, come consuetudine, ogni anno si registrano indici di presenze turistiche molto elevate in particolare nel periodo giugno – settembre, con conseguente aumento della circolazione veicolare e pedonale;

Che tale situazione impone di adottare opportuni provvedimenti a garanzia della fluidità della sicurezza della circolazione veicolare e pedonale sulle strade che si diramano in prossimità dell'arenile;

Che si rende necessario procedere all'istituzione di una serie di sensi unici e divieti di sosta per regolare il traffico veicolare su alcuni tratti stradali particolarmente stretti e trafficati;

Ritenuto:

Che bisogna adottare tutti i dovuti provvedimenti atti alla salvaguardia della pubblica incolumità, nonché alla regolamentazione del traffico veicolare lungo le strade che confluiscono sull'arenile;

Preso atto dell'assenza dei marciapiedi ai margini delle strade e della loro esigua larghezza;

Tenuto conto delle caratteristiche strutturali delle strade in argomento e del traffico veicolare che in esse si svolge;

Visto l'arte. 107 del Decreto Legislativo nr. 267/2000;

Visto l'art. 6 e l'art. 7 del Decreto Legislativo nr. 285/1992;

Visto il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

La premessa forma parte integrante della presente;

Per le motivazioni innanzi esposte, con decorrenza immediata e fino a revoca, le tratte stradali, che perimetrano la fascia costiera e gli spartifuochi, che congiungono Via Poseidonia con le tratte stradali che costeggiano l'arenile, sono regolamentati nel modo seguente:

1. SENSO UNICO

- a) Sulla tratta stradale che costeggia l'arenile, a partire dall'intersezione con Via Laura Mare, altezza "Lido Nettuno", lato sinistro direttrice di marcia Laura-Agropoli in avanti fino all'altezza del "Lido Conchiglia";
- b) Sulla tratta stradale che costeggia l'arenile, a partire dall'intersezione della stessa con Via Laura Mare, altezza "Lido Nettuno", lato destro direttrice di marcia Laura-Salerno in avanti fino all'altezza dell'intersezione con lo spartifuoco di Via Cristoforo Colombo (altezza Lido Tuffatore);

2. DIVIETO DI SOSTA con rimozione con validità permanente:

- a) Spartifuoco "Raggio Verde", sul lato destro direttrice di marcia Via Poseidonia-Fascia costiera;
- b) Spartifuoco "Lido Athena", a partire dall'intersezione di Via Poseidonia con Via Callimaco sul lato destro direttrice di marcia Via Poseidonia - Fascia costiera;
- c) Spartifuoco "Lido Clorinda", su ambole direttrici di marcia;
- d) Spartifuoco "Lido Brigantino", su ambo le direttrici di marcia;
- e) Spartifuoco "Lido Conchiglia", su ambo le direttrici di marcia;
- f) Spartifuoco "Lido Ariston", sul lato destro direttrici di marcia Fascia costiera - via Poseidonia;
- g) Spartifuoco "Lido Sirene"(c.o. Pontile), è istituito un DIVIETO DI SOSTA con validità permanente e anche sulla banchina, sul lato destro della carreggiata a partire dalla fascia costiera in avanti fino all'intersezione con via Poseidonia e la S.P.175;
- h) Spartifuoco "Lido Tuffatore", su ambo le direttrici di marcia, a partire dall'intersezione di via Poseidonia con via Cristoforo Colombo;

3. DIVIETO DI FERMATA

- a) E' istituito un DIVIETO DI FERMATA esteso a tutta l'area antistante il "Lido Nettuno";

4. FERMARSI E DARE PRECEDENZA.

E' fatto obbligo di fermarsi e dare precedenza sui seguenti spartifuochi altezza immissione sulla strada che costeggia l'arenile;

- a) Spartifuoco "Raggio Verde", altezza intersezione con Via Poseidonia ;
- b) Spartifuoco "Lido Athena", altezza intersezione con Via Poseidonia;
- c) Spartifuoco "Lido Clorinda", altezza intersezione con Via Poseidonia;
- d) Spartifuoco "Lido Brigantino" altezza intersezione con Via Poseidonia;
- e) Spartifuoco "Lido Conchiglia" altezza intersezione con Via Poseidonia;
- f) e Spartifuoco "Lido Ariston", altezza intersezione con Via Poseidonia;
- g) Spartifuoco "Lido Sirene"(c.o. Pontile), altezza intersezione con la S.P.175;
- h) Spartifuoco "Lido Tuffatore", altezza intersezione con Via Poseidonia /Via C. Colombo.

La presente ordinanza sarà portata a conoscenza della cittadinanza mediante apposizione in loco di idonea segnaletica stradale.

Gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione e della vigilanza del presente provvedimento.

Dall'entrata in vigore e fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti ordinanze incompatibili con la presente.

Il Responsabile del Settore
Cap. Antonio RINALDI

